

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **MARINUCCI MARIANI, MANIERI
e BONO PARRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Norme sull'impresa familiare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 230-*bis* del codice civile, nel dare rilevanza giuridica all'impresa familiare, ignora le istituzioni di fatto sempre più numerose che si concretizzano anche nella conduzione in comune di una attività di carattere imprenditoriale. Appare quindi equo equiparare, in questi casi, alla famiglia giuridicamente costituita la famiglia di fatto ed estendere i diritti derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare anche ai

conviventi. Così pure, al fine di garantire che le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria degli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa stessa siano adottati in conformità della legge e senza pregiudizio dei partecipanti più deboli, si prevede che tali atti siano nulli se non siano state rispettate le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 230-*bis*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto il seguente:

«Gli atti di impiego degli utili e degli investimenti nonché quelli inerenti alla gestione straordinaria degli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, adottati fuori dalle condizioni previste dal primo comma, sono nulli».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile è sostituito da seguente:

«Il lavoro della donna e dell'uomo sono considerati equivalenti».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Ai fini della disposizione di cui al presente articolo, si intende per famiglia anche quella di fatto e per familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo».